



Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR 2)

Modifica del 21 novembre 2018

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 maggio 1981¹ sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «odocronografo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «tachigrafo».

Art. 4 cpv. 1 lett. a

¹ La presente ordinanza non è applicabile ai conducenti che eseguono trasporti professionali di persone:

- a. con veicoli equipaggiati per compiti sanitari secondo la norma SN EN 1789²;

Art. 16a Tachigrafo secondo l'articolo 100 capoversi 2–4 OETV

Se il veicolo è equipaggiato di un tachigrafo secondo l'articolo 100 capoversi 2–4 OETV³ oppure di un tachigrafo riconosciuto equivalente dal Consiglio federale (art. 222 cpv. 9 lett. c secondo per. OETV), in luogo degli articoli 14, 15 capoversi 1 e 3,

¹ RS 822.222

² SN EN 1789, Rettungsdienstfahrzeuge und ihre Ausrüstung – Krankenkraftwagen, edizione SN EN 1789+2:2014. Questa norma può essere ottenuta nella versione originale tedesca presso l'Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch

³ RS 741.41

16, 17, 18, 23 e 28 capoverso 2 della presente ordinanza, si applicano gli articoli 13–15, 16a, 18, 21 capoverso 2 e 24 capoversi 3–5 OLR 1⁴.

Art. 22 cpv. 5

⁵ Il datore di lavoro provvede affinché i dati personali dei conducenti raccolti in relazione all'esecuzione della presente ordinanza siano utilizzati unicamente ai fini di questa ordinanza e protetti da accessi non autorizzati.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.

21 novembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁴ RS 822.221